



Prefettura di Teramo
Ufficio territoriale del Governo

Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo: Affari Legali Contenziosi
e Rappresentanza in giudizio

Teramo, data del protocollo

Ai Sig. Comandante della Polizia provinciale
TERAMO

Ai Sig.ri Comandanti delle Polizie locali
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Oggetto: D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 settembre 2017, n. 434 – Modifiche al decreto 13 dicembre 2016, n. 439, recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017, nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si trasmette il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'oggetto.

Si prega di darne la massima diffusione.

Il responsabile del procedimento
Funzionario Amministrativo
G. F. Bruno

Il Dirigente
Viceprefetto Aggiunto
Di Gaetano

M_INF-GABINETTO
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG_DECRETI
Prot: 0000434-20/09/2017-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

VISTO il decreto ministeriale n. 439 in data 13 dicembre 2016, recante la direttiva e relativo calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose, aventi massa superiore a 7,5 tonnellate, emesso in applicazione dei richiamati articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

CONSIDERATO che avverso l'articolo 1, l'articolo 3 comma 2 e l'articolo 4, comma 1, lett. c), del predetto decreto, è stato proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, da parte del Codacons;

VISTA l'ordinanza n. 2427 del 18 maggio 2017 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha richiesto elementi istruttori per la trattazione dell'istanza cautelare;

VISTA la successiva ordinanza n. 3164 del 22 giugno 2017, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sospeso l'efficacia dei suddetti articoli; ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione delle parti oggetto di impugnazione, nei limiti di cui in motivazione;

VISTA la nota prot.n.4964 del 4 agosto 2017 con la quale la Direzione Generale per la sicurezza stradale ha fornito chiarimenti istruttori a seguito dell'istanza per le modalità di esecuzione e contestuale diffida ad adempiere ex articolo 112 del Codice del processo amministrativo formulata dal soggetto ricorrente, al fine di avviare le attività di riesame in ottemperanza al provvedimento cautelare;

VISTA l'ordinanza n. 4462 del 31 agosto 2017, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, a riscontro dell'istanza inoltrata dal soggetto ricorrente ed a seguito dei chiarimenti formulati dall'Amministrazione ha evidenziato in ultima analisi la sola necessità di fornire agli organi periferici, nel caso specifico ai prefetti, criteri puntuali in tema di rilascio di deroghe ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti valevoli su tutto il territorio nazionale, assegnando il termine del 30 settembre 2017 per ottemperare a tale prescrizione;

402

RITENUTO a tal fine necessario procedere all'integrazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n.439 del 13 dicembre 2016, fornendo le disposizioni circa le condizioni e modalità di esercizio del potere di deroga prefettizio, ferma restando la piena efficacia di quanto già disposto dalle restanti clausole del decreto medesimo;

DECRETA

Art. 1

All'articolo 6 del D.M. n.439 del 13 dicembre 2016 dopo il comma 2 è previsto ed inserito il seguente comma:

"2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le prefetture-uffici territoriali del Governo, nell'ambito dei relativi procedimenti istruttori dovranno, altresì, verificare che l'esigenza di circolazione in deroga alle previste limitazioni, prospettata dai richiedenti risponda ad effettive esigenze di vita delle comunità sia nazionale che locali in quanto:

- è funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero è finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale;
- è indifferibile per gli usi di cui sopra, poichè è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;
- non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire.

Dette circostanze dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori."

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

